

**N. R.G. 284/2023**

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice delegato  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Sulla richiesta di emissione di provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 54 del Codice della Crisi, nella procedura per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società  
e l'estensione alla società  
(ed alla ulteriore società della procedura "madre" di  
Amministrazione Straordinaria relativa alla società , recante R.G. n.  
284-1/2023 PU, nonché di apertura della liquidazione giudiziale  
nei confronti di

Il Tribunale, visti i ricorsi depositati in data 10-11 dicembre c.a. dai legali dei dipendenti della società resistente, iscritti, rispettivamente, alla CGIL e alla UIL;

**OSSERVA**

Preliminarmente la competenza funzionale a pronunciarsi sull'istanza cautelare è attribuita dalla normativa vigente al tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice relatore cui è assegnato il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale e/o il procedimento relativo allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza: *"Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.*

*Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti"* (art. 55.1, ccii).

Nella specie, dunque, essendo questo giudice delegato dal tribunale per l'audizione delle parti nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve ritenersi, delegato altresì alla

trattazione e alla definizione, in forma monocratica, del presente sub-procedimento cautelare.

Dai due ricorsi, analoghi nel contenuto anche se la richiesta di misura cautelare è stata richiesta soltanto dai legali dei dipendenti CGIL, si evince quanto segue:

Nel febbraio 2018 la società \_\_\_\_\_ veniva venduta ad una società olandese con sede a Londra, \_\_\_\_\_ (che nel maggio 2019 prendeva il nome di \_\_\_\_\_), di proprietà di un finanziere tedesco, \_\_\_\_\_ un investitore, “con la fama di scommettere su aziende dal futuro incerto con in portafoglio miniere di carbone in Sudafrica e piantagioni in Africa” (cfr. pagina Wikipedia, par. \_\_\_\_\_ 1.4, \_\_\_\_\_ disponibile \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ seguente \_\_\_\_\_ link:

Il \_\_\_\_\_ acquistato dal fondo \_\_\_\_\_ è costituito da:

- \_\_\_\_\_ di proprietà al 100 % della \_\_\_\_\_ il cui organico è composto da professionalità collegate alla produzione; attualmente la società occupa 224 dipendenti.
- \_\_\_\_\_ con sede legale a Londra e sede italiana a Bologna, il cui organico è rappresentato dalle professionalità collegate a funzioni trasversali, intendendo per tali Ced, Marketing, E-Commerce ecc.; attualmente la società occupa in Italia 76 dipendenti (doc. 2, ricorso CGIL visura camerale \_\_\_\_\_)
- \_\_\_\_\_ che gestisce la rete vendita principalmente nei c.d. Outlet, il cui organico è composto principalmente dalle commesse dei negozi; attualmente la società occupa 39 dipendenti (doc. 3, visura camerale \_\_\_\_\_).

Si tratta quindi di un gruppo che occupa quasi 350 dipendenti.

Il fondo \_\_\_\_\_ è costituito principalmente da aziende che operano in settori diversi da quello \_\_\_\_\_

I marchi \_\_\_\_\_ sono di proprietà della società \_\_\_\_\_ con sede a Londra ma con attività, dipendenza e rappresentanza a Bologna, dove occupa circa 80 dipendenti.

Come risulta dalla nota integrativa al bilancio 2014, la controllante società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ è stata designata ad occupare il ruolo di capogruppo e “la struttura italiana si è trasformata in una società attiva nella sola produzione, ingegnerizzazione e supporto logistico per le operation italiane, mutando denominazione in \_\_\_\_\_ (...) per raggiungere tale obiettivo la società ha ceduto, in data 14.03.2014, i marchi \_\_\_\_\_ alla controllante realizzando una plusvalenza pari ad Euro 4 milioni. Successivamente la controllante ha provveduto a concedere gli stessi marchi in licenza alla società italiana sino al termine della riorganizzazione” (doc. 4, estratto nota integrativa al bilancio 2014).

In data 01.11.2023 la società \_\_\_\_\_ è stata posta in *liquidation* nel Regno Unito con ordinanza dell'Alta Corte, nella rivendicazione n. CR-2023-003338, su istanza del riscossore erariale britannico presentata il 26.06.2023 per un debito fiscale di oltre 12 milioni di sterline; da quanto risulta i liquidatori sono il curatore fallimentare

(

).

La liquidazione della società con sede in U.K. potrebbe disgiungere il valore lavoro, rappresentato dalle oltre trecento lavoratrici e lavoratori residenti in Italia, da quello del marchio.

Inoltre, i ricorrenti osservano che *“le lavoratrici e i lavoratori del gruppo \_\_\_\_\_ hanno per la maggior parte un’anzianità ultraventennale, fenomeno, ormai raro, rappresentativo del fatto che il marchio \_\_\_\_\_ non potrebbe essere tale senza gli attuali dipendenti”*.

La crisi del gruppo sarebbe di natura esclusivamente finanziaria, per scarso credito delle banche e i mancati investimenti da parte del \_\_\_\_\_, essendo i prodotti a marchio \_\_\_\_\_ ancora di grande *appeal* sul mercato, tanto è vero che non appena la produzione arriva nei negozi questa viene venduta.

Per completare l’analisi della situazione occorre anche evidenziare che vi è una forte unicità del gruppo, soprattutto nell’utilizzo dei dipendenti: i lavoratori della \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_ lavorano nello stabilimento di \_\_\_\_\_ a Bologna, senza alcuna effettiva distinzione da un punto di vista organizzativo, tanto che nel corso di quest’anno - senza alcuna comunicazione alle OO.SS. - è stata attuata una cessione dei rapporti di lavoro di alcune dipendenti tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, senza alcuna modifica delle funzioni e delle mansioni del personale trasferito (doc. 5 ricorso CGIL, esempio comunicazione passaggio rapporto di lavoro).

Da ultimo, i ricorrenti evidenziano che *“... la Società \_\_\_\_\_ è società costituita secondo la legislazione di uno stato estero, ma ciò non toglie che il centro degli interessi principali della stessa società, così come di tutte le società facenti parte del gruppo, sia in Italia, ed in particolare a Bologna, posto che, salvo qualche ufficio decentrato in Lombardia, il luogo in cui si ha la produzione, la vendita e la distribuzione dei prodotti del gruppo ed in cui vi sono la quasi totalità dei lavoratori addetti, è proprio presso la sede italiana della \_\_\_\_\_, nonché quella legale della \_\_\_\_\_, in Bologna \_\_\_\_\_.”*

Ciò premesso, il Tribunale ha fissato la convocazione delle parti alla udienza del 19.01.2024.

I presupposti della misura cautelare richiesta



legga sul punto, quanto alla collocazione del COMI, il considerando n. 30 del regolamento 848/2015, che appare illuminante anche se nel caso di specie non dovesse, come probabile, trovare applicazione. Ivi si legge che *“le presunzioni che la sede legale, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali dovrebbero essere superabili e il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, **in maniera riconoscibile dai terzi** (grassetto del redattore), il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro...”* .

Tali considerazioni, peraltro, secondo la dottrina internazionalistica costituiscono patrimonio comune, indipendentemente dalla applicabilità o meno della normativa che regola la materia della insolvenza transfrontaliera unionale.

Sul punto, rilevato che la scelta tra l'applicazione dei criteri italiani o europei di determinazione del centro principale degli interessi della società resistente, potrà farsi quando, a seguito di contraddittorio pieno, si rimpinguerà lo scheletrico patrimonio informativo attualmente a disposizione dell'AG, in via di mera delibazione, non può affatto escludersi che il COMI sia in Italia.

Dunque, visti gli artt. 11 e 27 CCII, pare allo stato degli atti e in via di mera delibazione, sussistere la competenza del Tribunale di Bologna ad aprire una procedura di insolvenza e, conseguentemente, in una relazione processuale solo apparentemente rovesciata (vedi in particolare l'art.27 CCII), la giurisdizione italiana.

In fatto il *fumus boni iuris* della società resistente non è in discussione, non fosse altro che per gli oltre 12 milioni di sterline che l'esattore inglese ha fatto valere in Gran Bretagna, il monte crediti dei dipendenti che lavorano in Italia, il mancato pagamento degli stipendi da alcuni mesi e le ulteriori circostanze indicate dai ricorrenti.

### **Sul periculum**

Innanzitutto, in una situazione di gravissima crisi di tutto il gruppo, l'apertura di una procedura liquidativa in Gran Bretagna costituisce di per sè un potenziale pericolo per l'azienda, per i creditori e per i dipendenti, qualora la stessa non fosse portata avanti in una logica prevalente di continuità, nel rispetto dei diritti di tutti i creditori delle singole società, di tutti gli *stakeholders* e di tutti i dipendenti.

Risulta, poi, che il 05.09.2023 si teneva, su iniziativa dei sindacati, l'incontro presso il Ministero

delle Imprese e del Made In Italy, presieduto dalla sottosegretaria di Stato \_\_\_\_\_) e con la partecipazione sia dell'Assessore \_\_\_\_\_ che del Capo di gabinetto \_\_\_\_\_.

Dalla lettura del verbale dell'incontro, emergono palesi contraddizioni tra le generiche rassicurazioni del CEO \_\_\_\_\_ e le dichiarazioni del dott. \_\_\_\_\_, Presidente del gruppo \_\_\_\_\_ il quale riferendosi al costo dello stabilimento di \_\_\_\_\_ e alla "marginalità" della produzione, esprimeva una posizione antitetica a quella di Peter Shaefer sulla esistenza di un piano industriale e finanziario di rilancio, essendo tale dichiarazione piuttosto propedeutica ad una dismissione o a una dislocazione in altro sito della produzione.

Risulta altresì in atti che \_\_\_\_\_ abbia concesso i marchi \_\_\_\_\_ in licenza a \_\_\_\_\_, di cui quest'ultima era, invero, in precedenza titolare.

Difatti, si legge nel Ricorso, che *«risulta dalla nota integrativa al bilancio 2014, la controllante società \_\_\_\_\_ è stata designata ad occupare il ruolo di capogruppo e "la struttura italiana si è trasformata in una società attiva nella sola produzione, ingegnerizzazione e supporto logistico per le operation italiane, mutando denominazione in \_\_\_\_\_ (...) per raggiungere tale obiettivo la società ha ceduto, in data 14.03.2014, i marchi \_\_\_\_\_ alla controllante realizzando una plusvalenza pari ad Euro 4 milioni. Successivamente la controllante ha provveduto a concedere gli stessi marchi in licenza alla società italiana sino al termine della riorganizzazione" (doc. 4, estratto nota integrativa al bilancio 2014)».*

Dalla istruttoria compiuta nel parallelo procedimento aperto nei confronti della \_\_\_\_\_ quest'ultima ha documentato (cfr. verbale udienza 15.12.2023) di avere ricevuto una diffida da parte di \_\_\_\_\_, in relazione al \_\_\_\_\_

sottoscritto *inter partes* nel settembre 2015. In particolare i Joint Liquidator della società inglese hanno diffidato la società italiana – propria licenziataria – dall'utilizzare lo stock di merce contraddistinta dai plurimi marchi identificati nella diffida, ordinando di rimuovere i marchi da siti internet, social media account e da ogni materiale promozionale pubblicitario, nonché richiesto alla licenziataria italiana di dichiarare di non vedere lo stock senza il consenso dei Joint Liquidator e di non utilizzare più i marchi oggetto della diffida.

Risulta dunque *per tabulas* che \_\_\_\_\_ sia licenziataria quantomeno di quattro marchi UE, ovverosia marchio UE n. 000829010 (già identificato dalle Ricorrenti), n. 012312401, n. 013259288, n. 015525041 (questi ultimi tre, in aggiunta al primo, sono riportati nella diffida *de qua*). Ciò per espressa ammissione della Resistente \_\_\_\_\_ che nulla ha opposto, ma ha invero fornito evidenza di un legame contrattuale *inter partes* di contenuto più

ampio.

Orbene, tale diffida rende palese e imminente il pericolo, anche per i creditori, tra i quali, massimamente i dipendenti della \_\_\_\_\_ che la cessione dei marchi, senza tener conto del capitale umano dotato di *know how* di altissima specializzazione, realizzi proprio il progetto di

Presidente del gruppo \_\_\_\_\_ di dismissione dello stabilimento italiano e la dislocazione in altro sito della produzione, con ciò determinando, non solo una lesione dei diritti connessi ai rapporti di lavoro, ma anche un presumibile svilimento dei marchi celebri \_\_\_\_\_, ove il prodotto non venisse realizzato da personale (compreso quello alle dipendenze di \_\_\_\_\_ di specifica e riconosciuta capacità.

Peraltro, va ricordato, quanto allo specifico tema dei marchi, che ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio, il titolare di un marchio UE può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine a) alla sua durata; b) alla forma disciplinata dalla registrazione nella quale il marchio può essere usato; c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; d) al territorio su cui il marchio può essere apposto; o e) alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

La diffida in atti non fornisce prova di una pregressa violazione contrattuale da parte di

\_\_\_\_\_ La stessa si presenta, invero, come un atto unilaterale dei Joint Liquidator, che in concreto produce gli effetti di una risoluzione immediata del contratto.

**In diritto**, si osserva che il contenuto del provvedimento del Giudice cautelare può essere specificato secondo le caratteristiche del caso concreto, così valorizzando la particolare efficacia dei provvedimenti cautelari, che nella atipicità e capacità di adattarsi elasticamente alle singole situazioni trovano la propria utilità processuale.

Le Ricorrenti hanno, peraltro, domandato al Giudice non solo di accogliere l'istanza di sequestro del marchio " \_\_\_\_\_ " – identificato nel Ricorso – di proprietà della società

\_\_\_\_\_ ma, altresì, di assumere ogni altro provvedimento cautelare più idoneo ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza e della conseguente procedura.

Si ritiene, pertanto, che il sequestro sia concedibile sui marchi UE n. 000829010, n. 012312401, n. 013259288, n. 015525041 di titolarità della società \_\_\_\_\_,

giacché solamente una misura cautelare che investa congiuntamente i suddetti titoli di privativa risulta idonea ad assicurare provvisoriamente

l'attuazione della sentenza di omologazione dello stato di insolvenza e, d'altro canto, in tal senso va intesa la richiesta laddove nel ricorso si fa riferimento proprio ai marchi prima ceduti da

a e poi concessi in licenza da quest'ultima alla

Le considerazioni tutte sin qui svolte impongono un intervento immediato dell'Autorità Giudiziaria con un provvedimento *inaudita altera parte* in quanto il blocco della produzione e della commercializzazione dei prodotti fino all'udienza del 19.01.2024, anche in ragione del periodo natalizio, provocherebbe un *vulnus* al valore dell'azienda non più recuperabile.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 54 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, recato dal Decreto legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito in L. 4 agosto 2022 n. 122, provvede come segue:

### **Ordina**

il sequestro sui marchi UE di titolarità della società  
, di seguito identificati:

n. 000829010, per le classi nn. 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35, registrato in data 19 maggio 1998;

n. 012312401, per le classi nn. 3, 18, 25, registrato in data 14 novembre 2013;

n. 013259288, per le classi nn. 9, 18, 24, registrato in data 15 settembre 2014;

n. 015525041, per le classi nn. 3, 9, 14, 18, 24, 25, 35, registrato in data 9 giugno 2016

### **Indica**

quale soggetto autorizzato da codesto Tribunale a effettuare la trascrizione di legge del sequestro in relazione a tutti e quattro i suddetti marchi UE presso l'EUIPO – European Union Intellectual Property Office, con sede in Alicante (Spagna), secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di marchio, rendendo successiva informativa scritta a codesto Tribunale.

### **Dispone**

A cura delle Ricorrenti la notifica del ricorso e del presente decreto agli amministratori di  
e ai Joint Liquidator di

**FISSA**

Ai fini della conferma, revoca o modifica del presente provvedimento, l'udienza del **19 gennaio 2024 ad ore 10.00**, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.

**Dispone, inoltre, che la Cancelleria provveda alla notifica via PEC.**

*Così deciso in Bologna, in data 19 dicembre 2023.*

Il Giudice Relatore delegato

*Maurizio Atzori*